REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Treviso
- Sezione Penale -

Il Giudice **Dr. Leonardo BIANCO**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
A seguito di dibattimento

Nei confronti di:

1) **, nata in il e residente a in via – domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Veroi del foro di Treviso**

LIBERA - ASSENTE

2) **, nata in il e residente a in via**

LIBERA - ASSENTE

3) **, nato a il e residente a in via**

LIBERO - NON COMPARSO

4) **, nato a il e residente a in via – domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandra Nava del foro di Treviso**

LIBERO - ASSENTE

5) **, nato in il e residente**

N. 770/17 Reg.Sent

N. N.R.

N. R.G.

Camp. Pen.

Fatta scheda il :

Sentenza in data : **03.07.17**

Depositata il:
27-09-17
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria TOSO

Appellata il : _____
dal : _____

Il Cancelliere

Passata in giudicato il:

Il Cancelliere

Trasmesso estratto esecutivo al P.M. Sede il:

Il Cancelliere

a in via – domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Davide Favotto del foro di Treviso

LIBERO - ASSENTE

6) , nato in il e residente a in via – domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Davide Favotto del foro di Treviso

LIBERO - ASSENTE

7) , nato a il e residente a in via

LIBERO - ASSENTE

I M P U T A T I

a) omissis [stralcio al n. RG]

- , e

b) - per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110- 48-481, 640 - 61 nr. 2 c.p. perché, previo concerto e in accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri traevano in inganno la società , nell'ambito della procedura CID per la polizza della R.C.A., sui presupposti del risarcimento di danni asseritamente subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto a Preganziol (TV) in data 20.10.2009 al fine di conseguire un ingiusto profitto, con corrispondente danno della società assicurativa. In particolare:
- in qualità di conducente dell' autovettura Ford Puma tg. , di proprietà ed assicurata da presso la , approfittava di un leggero tamponamento da parte dell'autovettura Audi Avant tg. condotta dal proprietario ;
- ed si presentavano al Pronto Soccorso di in data 20.10.2009 simulando patologie conseguenti all'urto, così inducendo in errore il medico – Dr. - che rilasciava certificati sanitari attestanti prognosi rispettivamente di giorni 7 ciascuno di guarigione e diagnosi rispettivamente di *"Trauma del ginocchio dx, avambraccio dx, colonna cervicale" e "Trauma della colonna cervicale e della spalla sin."*
- simulando il protrarsi delle sintomatologie, inducevano in errore ulteriori medici in particolare nelle visite fisiatriche del periodo ottobre-2009 febbraio 2010 facendosi così rilasciare certificati attestanti la prosecuzione della patologia;
- utilizzavano tali certificati per sostenere la richiesta di risarcimento danni tramite l' in data 27.10.2009 ;
- simulando il protrarsi delle sintomatologie, inducevano in errore il Dottore , quale consulente della compagnia assicurativa, nelle visite effettuate nelle date del 03.03.2010 e 08.04.2010 ottenendo

attestazioni di patologia con un 1-2 % di I.P. ;
- ometteva di dichiarare ai medici ed alla società assicurativa dei precedenti sinistri per cui aveva ricevuto certificazioni per analoghe malattie a seguito dei sinistri avvenuti nelle date del 07.09.2007, 10.02.2008 e riferiva solo del sinistro del 26.06.2009;
-mediante tali artifizi e raggiri inducevano così in errore la compagnia assicurativa ottenendo un risarcimento non dovuto da parte della compagnia assicurativa e conseguente ingiusto profitto consistente in : euro 2900 e euro 4.032.
In in data 20.10.2009 – reato consumato in Treviso in data prossima al 28.05.2010

(stralciato),

e

c) - per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110- 48-481, 56 - 640 - 61 nr. 2 c.p. perché, previo concerto e in accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri compivano atti diretti e idonei a trarre in inganno la società , nell'ambito della procedura di indennizzo C.I.D. della polizza della R.C.A., sui presupposti del risarcimento di danni asseritamente subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto a Preganziol (TV) in data 12.01.2010 al fine di conseguire un ingiusto profitto, con corrispondente danno della società assicurativa. In particolare :
- in qualità di conducente dell' autovettura tg. , di proprietà ed assicurata da presso la , determinava volontariamente un sinistro stradale con l'autovettura tg. condotta da proprietario (con modalità tali da far apparire la responsabilità del sinistro a carico del) ;
-
e
si presentavano al Pronto Soccorso di in data 12.01.2010 simulando patologie conseguenti all'urto, così inducendo in errore i medici – Dr. , Dr.ssa e Dr. - che rilasciavano certificati sanitari attestanti prognosi comprese tra giorni 7 e 10 di guarigione con diagnosi di *"algia da contraccolpo e/o cervicalgia e/o trauma distorsivo cervicale."*
- simulando il protrarsi delle sintomatologie, inducevano in errore ulteriori medici in particolare nelle visite ortopediche presso il Dr. a Villorba e presso i consulenti Dr. e Dr.ssa facendosi così rilasciare certificati attestanti la prosecuzione della patologia e l'attestazione di una invalidità permanente tra il 4 ed il 7 % ;
- utilizzavano tali certificati per sostenere la richiesta di risarcimento danni tramite l' di in data 13.01.2010 ;
- simulando il protrarsi delle sintomatologie, inducevano in errore il Dottore quale consulente della compagnia assicurativa, in data 09.06.2010 ottenendo attestazioni di patologia con il riconoscimento di invalidità comprese tra lo 0,5 e 1,5 % ;
- ometteva di dichiarare ai medici ed alla società assicurativa dei precedenti sinistri per cui aveva ricevuto certificazioni per analoghe malattie a seguito dei sinistri avvenuti in particolare nelle date del : 08.03.2003, 02.01 e 12.12.2004, 02.05.2006, 25.02.2009, 16.03.2009 e 26.06.2009.
- ometteva di dichiarare ai medici ed alla

società assicurativa dei precedenti sinistri per cui aveva ricevuto certificazioni per analoghe malattie a seguito dei sinistri avvenuti nelle date del 07.09.2007, 10.02.2008, 26.06.2009 e 20.10.2009 ;
non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà
In Preganziol (TV) in data 12.01.2010 e successivamente

- **(stralciato),**
e

d) - per i reati di cui agli artt. 81 cpv.110 - 48-481, 56- 640 - 61 nr. 2 c.p. perché, previo concerto e in accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri compivano atti diretti e idonei a trarre in inganno la società , nell'ambito della procedura CID della R.C.A., sui presupposti del risarcimento di danni asseritamente subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto a Casale sul Sile (TV) in data 08.11.2010 al fine di conseguire un ingiusto profitto, con corrispondente danno della società assicurativa. In particolare :
- **in qualità di conducente dell' autovettura Ford Puma tg. , di proprietà ed assicurata da presso la , determinava volontariamente un sinistro stradale con l'autovettura Lancia Y tg. condotta dalla proprietaria (con modalità tali da far apparire la responsabilità del sinistro a carico della);**
- **, , e e si presentavano al Pronto Soccorso di in data 08.11.2010 simulando patologie conseguenti all'urto, così inducendo in errore i medici – Dr. , e Dr. - che rilasciavano certificati sanitari attestanti prognosi compresi tra giorni 5-10 di guarigione con diagnosi di *"Trauma distrattivo rachide cervicale."***
- **simulando il protrarsi delle sintomatologie, induceva in errore Il Dr. ottenendo in data 10.11.2010 40 giorni di prognosi e successivamente in data 20.12.2010 altri 30 giorni di prognosi facendosi così rilasciare certificati attestanti la prosecuzione della patologia;**
- utilizzavano tali certificati per sostenere la richiesta di risarcimento danni tramite le Agenzie di Mogliano Veneto (TV) e di Treviso.
- **ometteva di dichiarare alla società assicurativa dei precedenti sinistri, per cui aveva ricevuto certificazioni per analoghe malattie, avvenuti in particolare nelle date del: 08.03.2003, 02.01 e 12.12.2004, 02.05.2006, 19.09.2006, 25.02.2009 e 12.01.2010.**
- **ometteva di dichiarare alla società assicurativa dei precedenti sinistri, per cui aveva ricevuto certificazioni per analoghe malattie, avvenuti nelle date del: 07.09.2007, 10.02.2008, 26.06.2009, 20.10.2009 e 12.01.2010.**
non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà
In Casale sul Sile (TV) in data 08.11.2010 e successivamente

Con l'intervento del V.P.O. dott.ssa Eloisa Galluppi; dell'avv. Roberto Veroi del foro di Treviso, di fiducia per ; dell'avv. Gisella Sciacca del foro di Treviso, d'ufficio per ; dell'avv. Cristina Bissacco del foro di Padova, di

fiducia per : dell'avv. Alessandra Nava del foro di Treviso, di fiducia per sostituita dall'avv. Salvatore Cianciafara che si dichiara sostituto; dell'avv. Fabiana Biasetto del foro di Treviso, d'ufficio per : dell'avv. Davide Favotto del foro di Treviso, di fiducia per : dell'avv. Andrea Gritti del foro di Treviso, d'ufficio per .

Per la P.C. è presente l'avv. Eva Biscotti in sostituzione dell'avv. Giampaolo Miotto del foro di Treviso.

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: per il capo B) per tutti gli imputati chiede la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 300 di multa;

per il capo C) per tutti gli imputati per questo capo chiede la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 300 di multa;

per il capo D) per l'imputato , in continuazione con il capo C), condannarsi a mesi 1 di reclusione ed € 100 di multa in aggiunta a quanto già richiesto per il capo C);

per per capo D) condannarsi alla pena di mesi 8 reclusione ed € 300 multa ;

per per il capo D) condannarsi alla pena di mesi 8 reclusione ed € 300 multa.

CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE: si associa al P.M.: si riporta alle conclusioni scritte che dimette assieme alla nota spese che deposita.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA:

Conclusioni della difesa : riqualificato il reato contestato in quello di cui all'art 642 cp chiede N.D.P. per mancanza di condizione di procedibilità mancando la querela; in subordine chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste per 481 cp; nel caso in cui il Giudice non ritenesse di riqualificare il reato di cui all'art per 640 c.p. chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine chiede il minimo della pena con la concessione dei benefici di legge.

Conclusioni della difesa : chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine chiede il minimo della pena ed i benefici concedibili.

Conclusioni della difesa : chiede, per il capo C), l'assoluzione ex art. 530.2 cpp; in subordine chiede il minimo della pena con la sospensione condizionale della pena

Conclusioni della difesa per capo C e D) chiede l'assoluzione ex art 530 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato, o perché il fatto non sussiste o perchè non lo ha commesso; in subordine concesse le attenuanti generiche, chiede il minimo della pena con aumento per la continuazione nei minimi

Conclusioni della difesa chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto ex art. 530.2 c.p.p.; in subordine chiede il minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

Conclusioni della difesa : assoluzione per non aver commesso il fatto o il fatto non sussiste; in subordine chiede il minimo della pena con benefici di legge; riqualificato il reato contestato in quello di cui all'art 642 cp chiede N.D.P. per mancanza di condizione di procedibilità mancando la querela; in subordine chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste per 481 cp; nel caso in cui il Giudice non ritenesse di riqualificare il reato di cui all'art. per 640 c.p. chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine chiede il minimo della pena con la concessione dei benefici di legge.

Conclusioni della difesa assoluzione per non aver commesso il fatto o il fatto non sussiste; in subordine chiede il minimo della pena con benefici di legge; riqualificato il reato contestato in quello di cui all'art 642 cp chiede N.D.P. per mancanza di condizione di procedibilità mancando la querela; in subordine chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste per 481 cp; nel caso in cui il Giudice non ritenesse di riqualificare il reato di cui all'art. per 640 c.p. chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine chiede il minimo della pena con la concessione dei benefici di legge.

N. R.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso il 27/5/2015, il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale nei confronti di

, a carico degli stessi, gli addebiti di cui agli originari capi a), b), c) e d) di rubrica.

Separata la posizione di , irreperibile, e deciso con separata sentenza il capo a) di imputazione, con conseguente estromissione di , il giudizio è proseguito nelle forme ordinarie nei confronti di in relazione ai capi b), c) e d).

Presente il solo , formalizzata la costituzione di parte civile della , l'istruttoria dibattimentale si è svolta con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti; con l'escussione dei testimoni ; con l'esame dell' .

Esaurite le prove, all'udienza del 3/7/2017 le parti hanno concluso come in epigrafe e il Giudice, previa deliberazione in camera di consiglio, ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.

* * *

Di seguito le circostanze emerse dal dibattimento in relazione a ciascun capo di imputazione.

= Capo b) =

, sentito in udienza, ha precisamente ricostruito la dinamica del sinistro stradale occorsogli in Preganziol il 20/10/2009.

Egli era alla guida della sua autovettura e stava percorrendo la via quando, fermatosi ad un semaforo, venne tamponato da tergo da un altro veicolo, sopraggiunto nella stessa direzione di marcia.

A causa del tamponamento, la vettura del teste fu sospinta in avanti e andò ad urtare, in modo leggero, contro la parte posteriore di un'altra automobile, che era in posizione più avanzata ed era anch'essa ferma al semaforo.

Nonostante la modesta entità dell'urto, da quest'ultima auto uscì un cittadino extracomunitario lamentando dolori fisici.

Subito dopo arrivò un'ambulanza, evidentemente chiamata dagli occupanti, tre o quattro, della vettura "toccata" dal teste.

L'ambulanza caricò l'infortunato e si allontanò.

Il teste rimase stupito, non avendo egli stesso subìto lesioni di sorta e non avendo, inoltre, riportato alcun danno alla parte anteriore del proprio mezzo.

Dalle indagini di polizia giudiziaria sono, poi, emersi i seguenti elementi di fatto.

L'incidente avvenne tra la vettura condotta da e la vettura di proprietà di .

Quest'ultima era condotta da e aveva a bordo, quali trasportati, il proprietario e .

Nell'immediatezza del sinistro, e furono visitati presso il reparto di pronto soccorso dell'ospedale di .

Sulla base dei referti di pronto soccorso, i due presentarono, il 27/10/2009, richiesta di indennizzo assicurativo ottenendo quindi dalla compagnia , nel maggio 2010, la corresponsione di Euro 2.900,00 ( ) e di Euro 4.032,00 ( ).

= Capo c) =

. classe 1931, è stato escusso in aula e ha esposto chiaramente le modalità dell'incidente stradale occorsogli in Treviso il 12/1/2010.

Al volante della sua , stava per immettersi in una rotatoria e, partita la vettura che lo precedeva, azionò il motore procedendo in direzione della rotatoria stessa.

All'improvviso, senza alcuna ragione, l'auto davanti a lui frenò bruscamente.

Il teste, colto di sorpresa, cercò di fermare la propria vettura, ma non vi riuscì e finì per "appoggiarsi" lievemente, con la parte anteriore della propria auto, alla parte posterio-

re dell'altra.

Il conducente di quest'ultima, sceso, prima chiese un immediato risarcimento pecuniario ("dei soldi") e poi, al rifiuto del teste, fu raggiunto da altre tre persone, anch'esse uscite dal veicolo.

I quattro, cittadini extracomunitari, inscenarono una rumorosa protesta contro il , circondandolo e inducendolo a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Sopraggiunta, di lì a poco, una pattuglia della Polizia Stradale, i quattro extracomunitari iniziarono a lamentare dolori fisici, "tenendosi il collo" e arrivando a chiamare i soccorsi medici che, arrivati, li condussero all'ospedale.

L' , appartenente alla Polizia Stradale di Treviso, premesso di essere intervenuto sul posto subito dopo il fatto, ha ricordato che l'autovettura del non presentava esiti d'urto e che anche l'altra macchina, già vetusta e malridotta, non mostrava i segni di una collisione recente.

Gli occupanti della seconda vettura furono identificati nel conducente e nei trasportati , e .

Dagli accertamenti di polizia giudiziaria è, poi, emerso quanto segue.

Nell'immediatezza del sinistro , , e furono visitati nel reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Treviso.

Sulla base dei referti ivi ottenuti, i quattro presentarono, l'indomani, richiesta di indennizzo assicurativo.

Essi non riuscirono, però, a conseguire dalla compagnia , assicuratrice del veicolo Toyota Yaris di proprietà della , la liquidazione di alcuna somma.

= Capo d) =

E' stata sentita la teste , la quale ha descritto le modalità del sinistro occorsole in Casale sul Sile l'8/11/2010.

Dovendo immettersi in una rotatoria, ella attese la partenza della vettura che la precedeva.

Quest'ultima frenò all'improvviso e senza motivo sicché la teste, anche a causa del manto stradale bagnato dalla pioggia, la tamponò a velocità ridotta, non superiore ai 30 chilometri orari.

Dal veicolo tamponato scesero, allora, quattro cittadini extracomunitari che, nonostante la modestia della collisione, presero a lamentare forti dolori.

Oltre alla Polizia Locale, giunsero sul posto due ambulanze chiamate dagli infortunati, i quali furono accompagnati al pronto soccorso.

Come verificato dalle successive indagini, i quattro, viaggianti a bordo del veicolo Ford Puma targato , erano il conducente e i passeggeri (proprietario del mezzo), e

Nell'immediatezza del fatto, i quattro furono visitati al pronto soccorso e, pochi giorni dopo, presentarono richiesta di indennizzo assicurativo senza tuttavia ottenere alcunché dalla compagnia , assicuratrice della vettura dell' .

* * *

Delineato il quadro istruttorio, si impongono le seguenti osservazioni.

In tutti e tre i sinistri in discussione, si rileva una manifesta sproporzione tra l'entità, sempre modesta, degli urti tra i veicoli e la gravità delle lesioni lamentate dai presunti infortunati.

Ciò risulta evidente dalle testimonianze, equilibrate e imparziali, rese da , da e da .

Non rileva - si noti - stabilire chi debba ritenersi responsabile, secondo le ordinarie regole civilistiche, dei singoli incidenti.

Rileva, invece, il contrasto tra la natura delle collisioni, di per sé inidonee a provocare lesioni agli occupanti dell'uno e dell'altro veicolo, e gli esorbitanti danni fisici denunciati, in tutti i casi, dai soggetti stranieri in essi coinvolti.

L'obiezione difensiva, fondata sull'avvenuta constatazione medica delle lesioni *de quibus*, che darebbe ragionevole certezza della loro esistenza, è priva di pregio.

E' notorio, infatti, che patologie come il "colpo di frusta", il "trauma distrattivo" e quello "distorsivo", la "cervicalgia", la "mialgia" e la "rigidità muscolare" non sono, il più delle volte, riscontrabili obiettivamente: la loro diagnosi si basa in prevalenza, se non in via esclusiva, sulle affermazioni del paziente e sugli atteggiamenti corporei dal medesimo assunti.

A tale considerazione si uniscono altri elementi indiziari.

Due dei tre sinistri esaminati (il secondo e il terzo) sono identici nella dinamica; il conducente del mezzo tamponato è lo stesso ( ) e in entrambi i casi la manovra da lui compiuta (frenata improvvisa durante l'immissione in una rotatoria) non trova giustificazione nelle condizioni del traffico.

Inoltre compare in tutti gli episodi; nel primo e nel terzo la vettura tamponata è la Ford Puma ; in tutti i casi le "vittime" richiedono l'intervento dei soccorsi sanitari, pur in assenza di concrete situazioni di pericolo.

Si aggiunga che Igwe risulta essere stato coinvolto, tra il novembre 2006 e il gennaio 2010, in altri undici sinistri con richiesta di indennizzo (v. scheda f. fascicolo PM) e che risulta essere stato coinvolto, tra il dicembre 2004 e l'ottobre 2010, in altri sette sinistri con richiesta di indennizzo (v. scheda ff. fascicolo PM).

Tutti i dati esposti, congiuntamente valutati, portano a ritenere che gli imputati, in occasione dei singoli episodi contestati, abbiano simulato l'esistenza di patologie e lesioni in realtà non esistenti, inducendo in errore i sanitari incaricati di verificarle, al fine di conseguire indennizzi assicurativi non dovuti dalle compagnie.

Così stando le cose, i fatti devono essere qualificati ai sensi dell'art. 642 cpv. c.p..

Invero la condotta consistente nel "precostituire elementi di prova [...] relativi al sinistro", che è requisito specializzante della fattispecie in esame, ben può essere integrata dalla formazione, mediante induzione in errore del sanitario redigente, di un referto ideologicamente falso, idoneo a rappresentare circostanze difformi dalla realtà fattuale e a trarre in inganno la compagnia assicurativa.

Va inoltre evidenziato che "il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione an-

ticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo" (Cass. 21/1/2016 n. 8105).

Riqualificati i fatti, con assorbimento delle falsità contestate, si deve prendere atto della mancanza di querela per i capi b) e c) di imputazione.

Invece la querela è stata regolarmente presentata per il capo d), per il quale dunque, alla luce di tutte le ragioni esposte, va pronunciata sentenza di condanna nei confronti di , e

Considerati i parametri direttivi fissati dall'art. 133 c.p., si stima equo e adeguato irrogare a ciascuno dei predetti imputati la pena di mesi nove di reclusione (si applica la più favorevole cornice edittale anteriore alla L. 24/3/2012 n. 27).

Sussistono, per tutti, i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Di diritto le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 538 c.p.p., , e vanno condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati dal reato sub d) in favore della parte civile costituita -

Appare opportuno pronunciare condanna generica e rimettere la liquidazione dei danni alla naturale sede civile.

Non sono stati acquisiti, né sono stati specificamente prospettati dalla parte civile, elementi che consentano la quantificazione e assegnazione di una provvisionale.

Infine, ai sensi dell'art. 541 c.p.p. , e devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile.

Dette spese si liquidano, secondo i valori tabellari medi, nella somma di Euro 3.420,00 oltre accessori.

P.Q.M.

Visto l'art. 529 c.p.p.,

riqualificate le condotte di cui al capo b) ai sensi dell'art. 642 cpv. c.p., dichiara non doversi procedere in ordine al medesimo capo nei confronti di , e perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.

Riqualificate le condotte di cui al capo c) ai sensi dell'art. 642 cpv. c.p., dichiara non doversi procedere in ordine al medesimo capo nei confronti di , e perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara , e responsabili del reato loro ascritto al capo d) e, riqualificate le condotte ai sensi dell'art. 642 cpv. c.p., li condanna alla pena di mesi nove di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede ai predetti il beneficio della sospensione condizionale.

Visti gli artt. 538 e 541 c.p.p.,

condanna , e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile , danni da liquidarsi in separato giudizio civile.

Condanna altresì , e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile, spese che liquida in Euro 3.420,00 oltre accessori.

Motivazione riservata nel termine di giorni novanta.

Treviso, 3/7/2017.

Il Giudice
(dott. Leonardo Bianco)